



COMUNE DI APIRO

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62021- Piazza Baldini 1 - P.IVA 00311510432 – TEL. 0733-611131 FAX. 0733-611835-
PEC: comune.apiro.mc@legalmail.it Mail: info@comune.apiro.mc.it



Prot. 4206

Apiro li 01/04/2023

Ai Responsabili di Area

Ai Dipendenti Comunali

SEDE

OGGETTO: Direttiva programmazione ferie anno 2023 e anni pregressi

Gentilissimi, con la presente direttiva, in conformità agli indirizzi previsti dalla Giunta Comunale e a seguito di accordo in sede di contrattazione decentrata, facendo seguito all'incontro in assemblea del personale dipendente svoltasi in data 31 marzo 2023, ove sono state presentate le novità del CCNL 16 novembre 2022 in tema di riclassificazione e di modalità di fruizione dei congedi, si forniscono le indicazioni necessarie ad una idonea pianificazione sia delle ferie dell'anno in corso, sia delle ferie residue relative agli anni dal 2019 al 2022.

PROGRAMMAZIONE ORDINARIA DELLE FERIE

La fruizione delle ferie deve avvenire, compatibilmente con le esigenze di servizio, nel corso di ciascun anno solare, come prevede il CCNL 16 novembre 2022 Comparto Funzioni Locali.

In particolare, l'ammontare annuo delle ferie varia a seconda della distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, come di seguito indicato:

Orario settimanale	Giorni di ferie
Cinque giorni	28 giorni lavorativi , comprensivi delle due giornate art. 1, c. 1 lett. a) legge 937/1977
Sei giorni	32 giorni lavorativi , comprensivi delle due giornate art. 1, c. 1 lett. a) legge 937/1977

Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione, che non abbiano prestato almeno tre anni di servizio presso una qualsiasi pubblica amministrazione, anche con qualifica o inquadramento diverso, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o su sei giorni di lavoro, la durata delle ferie è rispettivamente di 26 e di 30 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dal richiamato art. 1, comma 1 lettera d) della legge 937/1977.

A tutti i dipendenti sono altresì attribuite anche quattro giornate di riposo, in aggiunta alle ferie, da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla citata legge 937/1977. Si sottolinea che questi quattro giorni, relativi alle festività soppresse, non costituiscono ferie, ma

giorni di riposo, che devono essere fruiti nell'arco dell'anno solare, pena la loro perdita definitiva a decorrere dall'anno successivo.

È altresì considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in un giorno lavorativo.

Si ricorda che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.

Allo scopo di evitare di accumulare giorni di ferie non fruiti, si raccomanda a ciascun Responsabile di Area e ai dipendenti di procedere per l'anno 2023 alla programmazione annuale, per ciascuna area, secondo le esigenze di servizio, dandone comunicazione al Responsabile dell'Area Amministrativa, al fine di garantire il coordinamento operativo.

In caso di motivate esigenze di carattere personale e compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre dell'anno considerato **entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza.**

Nel caso in cui non sia possibile fruire delle ferie per indifferibili esigenze di servizio, certificate dal Responsabile, è consentito il rinvio delle stesse e la fruizione dovrà avvenire **entro il primo semestre dell'anno successivo.**

Allo stesso modo, è opportuno rammentare che rientra nella esclusiva responsabilità di ciascun Responsabile l'eventuale modifica del programma delle ferie.

Le ferie dei Responsabili delle Aree vanno sempre concertate e coordinate tra i Responsabili stessi e con il Segretario Comunale e comunicate al Sindaco, anche al fine di consentire la sostituzione dei responsabili e quindi garantire la continuità amministrativa ed operativa.

Si evidenzia che le ferie non possono essere fruiti a ore.

Le ferie vanno richieste in modo formale, almeno tre giorni lavorativi prima della loro effettiva fruizione, utilizzando il sistema informatico in uso, previa comunicazione/concertazione con il Responsabile di riferimento o con il Segretario Comunale o il Sindaco, se trattasi di ferie dei Responsabili delle Aree.

Solo in casi eccezionali ed imprevedibili le ferie possono essere concesse con termini ridotti nello stesso giorno della fruizione; in tal caso necessiterà una comunicazione - anche mediante l'utilizzo di un messaggio da trasmettere mediante la chat "Staff Apiro" - all'inizio dell'orario di lavoro al Responsabile di riferimento, cui dovrà comunque seguire la richiesta formale con i sistemi in uso.

Infine, le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura del dipendente informare tempestivamente l'ente, ai fini di consentire allo stesso di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto, nelle ipotesi considerate all'art. 40, comma 1, secondo alinea

PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DELLE FERIE PREGRESSE

Ferma restando la validità delle disposizioni del C.C.N.L. 16/11/2022, con la presente direttiva, in via del tutto eccezionale, stante la situazione di grave emergenza sanitaria ed operativa venutasi a creare a livello nazionale negli anni precedenti, al fine dello smaltimento delle ferie pregresse non godute, si forniscono le seguenti indicazioni:

- 1) le ferie fruito nell'anno 2022, 2021 e 2020, anche se richieste come ferie pregresse, sono imputate al monte ferie di ciascun anno di riferimento, ossia 2022, 2021 e 2020 (quest'ultimo anno della pandemia e del *lock-down*);
- 2) per ciascun dipendente, la Responsabile dell'Area AA.GG. procederà alla verifica delle ferie richieste nel 2019 (da imputarsi al monte ferie dell'anno considerato, anche se pregresse o se richiesta senza alcuna specificazione) e a valorizzare le ferie non godute dell'anno ivi considerato, che non è stato possibile programmare entro il primo semestre del 2020 a causa della pandemia;
- 3) ciascun dipendente, d'accordo con il proprio responsabile, provvede alla predisposizione di una proposta di piano di smaltimento dei giorni di ferie non goduti relativi agli anni 2019-2020-2021-2022, da fruire entro e non oltre il 31 dicembre 2024; le proposte saranno oggetto della determinazione di un piano in accordo con i responsabili delle aree e gli amministratori, al fine di garantire la continuità dell'attività e della erogazione dei servizi;
- 4) ciascun dipendente procede, d'accordo con il proprio responsabile, alla proposta ed alla programmazione annuale delle ferie a partire dall'anno 2023 e così per gli anni futuri, quale condizione per poter fruire delle ferie pregresse;
- 5) previsione di un piano di assegnazione di ferie d'ufficio, ove il dipendente non proceda alla pianificazione delle proprie ferie entro il 15 aprile di ciascun anno;
- 6) verifica per ciascun dipendente della pianificazione delle ferie programmate ed effettivamente godute dell'anno di riferimento entro il 31 ottobre e quindi programmazione anche d'ufficio la fruizione delle stesse, compatibilmente con le esigenze d'ufficio e di operatività;
- 7) condizionare lo smaltimento delle ferie non godute relative agli anni dal 2019 al 2022 alla programmazione da parte di ciascun dipendente, per l'anno 2023 e anche per gli anni futuri a partire dal mese di gennaio di ciascun anno, delle ferie annuali, con verifica della corretta fruizione ed esecuzione del piano con cadenza trimestrale.

Il personale che avesse fin qui regolarmente usufruito delle proprie ferie è tenuto a rispettare le sole disposizioni generali attinenti alla programmazione delle ferie.

Nella concessione delle ferie i Responsabili di Area sono tenuti ad assicurare, in rapporto al periodo e al personale presente, il mantenimento dell'efficienza dei servizi pur nella consapevolezza che nell'attuale situazione gli uffici dovranno affrontare "sofferenze" e "disagi" maggiori.

Resta inteso che sarà apprezzato ogni possibile sforzo per ridurre ulteriormente i tempi di smaltimento dell'arretrato.

Ciò premesso è opportuno che i piani ferie 2023, eventualmente già predisposti, siano rivisti alla luce delle presenti disposizioni e consegnati all'ufficio personale entro il 30 aprile, con l'espressa indicazione dell'anno di maturazione delle ferie richieste.

Sul punto della fruizione delle ferie, si richiamano i seguenti principi già espressi nei vari orientamenti dalla giurisprudenza e dalla prassi (pareri Aran):

- le ferie sono un diritto irrinunciabile;
- le ferie non fruita nel periodo previsto dal CCNL, possono sempre essere fruita anche in periodi successivi.

Riguardo alla monetizzazione delle ferie, con l'entrata in vigore dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, si ribadisce che tale pratica non è più praticabile, avendo la norma introdotto per tutti i pubblici dipendenti il generale divieto della monetizzazione delle ferie maturate e non fruita, per cui le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli hanno cessato di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore della predetta legge e la violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile.

La nuova disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Per far fronte alla situazione patologica dell'accumulo delle ferie riscontrata dall'Ufficio per molti dipendenti, occorre ricordare che nella vigente regolamentazione, ferma restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'ente, nella persona del Responsabile, è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso una preventiva programmazione delle stesse.

Difatti, l'istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente, ma l'art. 2109 c.c. stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore.

L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione d'ufficio delle ferie.

Considerato che la monetizzazione delle ferie non è più praticabile neanche al momento della cessazione dal servizio, i Responsabili potranno essere chiamati a rispondere in via giudiziale anche del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute da parte di quei dipendenti che cessano dal servizio per qualsiasi motivo senza poter usufruire del diritto alle stesse.

Si prega, infine, di dare ampia diffusione alle presenti linee guida ai dipendenti in servizio, precisando che la situazione delle ferie maturate da ciascun dipendente può essere richiesta direttamente all'ufficio personale.

Distinti saluti

Il Segretario Comunale
avv. Fabio Trojani